

ACCORDO CONTRATTUALE
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502
tra L'Azienda Aulss 9 Scaligera e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in
regime ambulatoriale

Premesso:

- che lo **STUDIO MEDICO BIANCARDI SRL** è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria per prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con provvedimento del Comune di Verona n. 06.03/001385 del 2018 aggiornato con pratica n. 06.03/001994 del 2021 e la pratica 06.03/10049 del 31.08.2022 (protocollo 393344/31-08-2022) è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 09/05/2023 n. 548 per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR specialità: 056 MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR n. 101 del 07/02/2022, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss 9 Scaligera ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Aulss 9 Scaligera territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss 9 Scaligera.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda Ulss) con sede in Verona Via Valverde n. 42, Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del Responsabile UOS Attività Specialistica dr.ssa Sofia Cantarelli, giusta delega del Direttore Generale conferita con Deliberazione n. 630 del 14/06/2022;

e

lo STUDIO MEDICO BIANCARDI SRL, con sede legale a Verona in via Colonnello Fasoli, 1, codice fiscale/p.iva 04800980239 nella persona del Dr. Biancardi Gianfranco, in qualità di titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità
alla normativa vigente

sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall' Aulss 9 Scaligera, con una fluttuazione massima del 10%.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - o tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - o verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - o incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;
 - o rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - o compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - o gestione unicamente attraverso il CUP dell' Aulss 9 Scaligera delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l' Aulss 9 Scaligera garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
 - o mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - o tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - o sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti, - 60 giorni - dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

- recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dal 01/01/2023 al 31/12/2024. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell' Aulss 9 Scaligera, (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Aulss 9 Scaligera competente territorialmente. L'Azienda Aulss 9 Scaligera si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell' Aulss 9 Scaligera.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Il presente accordo è valido, fatti salvi gli esiti dei controlli previsti dalla vigente normativa antimafia.

Verona,

FIRMATO

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera
Dr.ssa Sofia Cantarelli

Per l'erogatore
Il Legale Rappresentante
Dott. Gianfranco Biancardi

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS . 9 SCALIGERA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
STUDIO MEDICO BIANCARDI SRL
ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 630 DEL 14/06/2022
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024
VOLUME PER SINGOLO ANNO

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
056	81.91	ARTROCENTESI			
		INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO			
056	81.92				
056	89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO	14,25	215	3.063,75
056	89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	20,50	920	18.860,00
056	93.01.1	VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE			
056	93.01.2	VALUTAZIONE FUNZIONALE SEGMENTARIA			
056	93.03	VALUTAZIONE PROTESICA			
056	93.04.1	VALUTAZIONE MANUALE DI FUNZIONE MUSCOLARE			
056	93.04.2	VALUTAZIONE MANUALE DI FUNZIONE MUSCOLARE			
056	93.05.1	ANALISI CINEMATICA DELL' ARTO SUPERIORE O INFERIORE O DEL TRONCO			
056	93.11.5	RIEDUCAZIONE MOTORIA IN GRUPPO			
056	93.12.1	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE - SOSTITUISCE PREST. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3, 93.11.4			
056	93.12.2	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA - SOSTITUISCE PREST. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3 E 93.11.4			
056	93.15	MOBILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE			
056	93.16	MOBILIZZAZIONE DI ALTRE ARTICOLAZIONI			
056	93.18.1	ESERCIZI RESPIRATORI			
056	93.19.3	ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI - SOSTITUISCE PREST. 93.19.1			
056	93.22	TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO			
056	93.26	RISOLUZIONE MANUALE DI ADERENZE ARTICOLARI			
056	93.35.2	IRRADIAZIONE INFRAROSSA			
056	93.39.4	ELETTROTHERAPIA ANTALGICA	Prestazione erogabile secondo le indicazioni previste dalla normativa regionale (DDGRV n. 1169/2015 e n. 1903/2015; Decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n.1 del 14/01/2016)		
056	93.39.5	ELETTROTHERAPIA ANTALGICA	Prestazione erogabile secondo le indicazioni previste dalla normativa regionale (DDGRV n. 1169/2015 e n. 1903/2015; Decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n.1 del 14/01/2016)		
056	93.39.6	ELETTROTHERAPIA DI MUSCOLI DENERVATI			
056	93.39.7	ELETTROTHERAPIA DI MUSCOLI NORMO O DENERVATI DI ALTRI DISTRETTI			

Allegato 1

056	93.39.8	MAGNETOTERAPIA			
056	93.39.9	ULTRASONOTERAPIA	Prestazione erogabile secondo le indicazioni previste dalla normativa regionale (DDGRV n. 1169/2015 e n. 1903/2015; Decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n.1 del 14/01/2016)		
056	93.40.1	MASSOTERAPIA CONNETTIVO RIFLESSOGENA - SOSTITUISCE prest. 93.39.1			
056	93.40.2	MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO - SOSTITUISCE PREST. 93.39.2			
056	93.40.3	ELETTROTHERAPIA ANTALGICA	Prestazione erogabile secondo le indicazioni previste dalla normativa regionale (DDGRV n. 1169/2015 e n. 1903/2015; Decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n.1 del 14/01/2016)		
056	93.40.4	ULTRASONOTERAPIA	Prestazione erogabile secondo le indicazioni previste dalla normativa regionale (DDGRV n. 1169/2015 e n. 1903/2015; Decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n.1 del 14/01/2016)		
056	93.56.4	BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO			
056	99.29.7	MESOTERAPIA	Prestazione erogabile secondo le indicazioni previste dalla normativa regionale (DDGRV n. 1169/2015 e n. 1903/2015; Decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n.1 del 14/01/2016)		
056	99.99.2	LASERTERAPIA ANTALGICA	Prestazione erogabile secondo le indicazioni previste dalla normativa regionale (DDGRV n. 1169/2015 e n. 1903/2015; Decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n.1 del 14/01/2016)		
056	99.99.3	LASERTERAPIA ANTALGICA - SOSTITUISCE PREST. 99.99.1	Prestazione erogabile secondo le indicazioni previste dalla normativa regionale (DDGRV n. 1169/2015 e n. 1903/2015; Decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n.1 del 14/01/2016)		
TOTALE	L'importo delle prestazioni erogate è riferito all'attività eseguita ai residenti nella Regione del Veneto e non dovrà superare per singolo anno l'importo lordo (comprensivo di ticket) a fianco riportato				303.000,00

Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

Con il mese di luglio si procederà ad una verifica dell'andamento della domanda e dell'offerta delle prestazioni e a un eventuale adeguamento dell'offerta a CUP

Nel corso di ogni singolo anno il budget come sopra contrattato per dare risposta alle criticità che si dovessero presentare in merito alle Liste di Attesa, potrà essere suscettibile di modifiche da parte dell'Ulss 9 Scaligera con conseguente adeguamento dell'offerta a CUP, previo accordo con l'erogatore